



Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Atto del Governo 154

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	154	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo del 21 maggio 2012 relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)	
Norma di delega:	Articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	31/1/2020	31/1/2020
annuncio:	5/2/2020	31/1/2020
assegnazione:	31/1/2020	31/1/2020
termine per l'espressione del parere:	11/3/2020	11/3/2020
Commissioni competenti:	11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	XI (Lavoro)
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a (Bilancio), 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10 ^a (Industria, commercio, turismo), 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	XIV (Politiche dell'Unione Europea) e V (Bilancio)

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame (**AG 154**) è volto al **recepimento della Direttiva (UE) 2017/159**, che attua a livello unionale l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della **Convenzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel settore della pesca**, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In particolare, l'accordo interviene su: il lavoro a bordo e le condizioni di servizio; l'alloggio; l'alimentazione; la sicurezza sul lavoro; la tutela della salute e le cure mediche.

L'**articolo 26 della legge di delegazione europea, n. 117 del 2019** conferisce al Governo la delega per l'attuazione della suddetta direttiva stabilendo che esso è tenuto a seguire, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate **condizioni di lavoro** e adeguati standard di **salute e sicurezza** per i lavoratori nel settore della pesca;
- promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della **parità salariale** tra uomo e donna, contrastando ogni forma di **discriminazione**.

Preliminarmente, si segnala che - come riportato nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame - "la ricognizione delle norme già vigenti non ha lasciato invero ravvisare margini per l'introduzione di disposizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nello schema di decreto".

Infatti, sempre secondo la Relazione illustrativa, "l'ordinamento nazionale si presenta complessivamente conforme alle prescrizioni della Convenzione OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e alla direttiva in riferimento e presenta già un quadro che appare idoneo ad assicurare adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca nonché la parità salariale tra uomo e donna e il contrasto di ogni forma di discriminazione di cui al criterio di delega".

Lo schema di decreto in esame consta di 2 articoli.

Articolo 1, individua l'autorità competente (di cui all'art.1, lettera c), dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016) in una pluralità di Amministrazioni ed in particolare, nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della Salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

A tal proposito, -si precisa che le attività che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali ad esse attribuiti e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, proprio in considerazione del fatto che le attività che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali svolti a legislazione vigente.

La Direttiva 2017/159 e il quadro normativo vigente

L'**articolo 1** specifica la natura della direttiva, che intende dare attuazione all'accordo tra le parti sociali. Ai sensi dell'**articolo 2**, quest'ultimo stabilisce livelli di tutela minimi, essendo fatta salva la facoltà degli Stati membri di "mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori". Per espressa previsione dell'articolo 2, inoltre, "l'attuazione della presente direttiva non costituisce (...) motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva", fermo restando "il diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate".

Le sanzioni applicabili, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate, sono di competenza degli Stati membri; devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive" (**articolo 3**).

Ai sensi dell'**articolo 5**, la Commissione europea elabora, entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, una relazione sull'attuazione, l'applicazione e la valutazione della stessa.

Il **termine per il recepimento** è fissato al **15 novembre 2019 (articolo 4)** mentre l'entrata in vigore dell'atto giuridico ha coinciso con il giorno di entrata in vigore della Convenzione OIL a cui esso fa riferimento.

Nell'Accordo tra le parti sociali, pubblicato in allegato alla direttiva, queste ultime rivolgono agli Stati membri l'invito a:

1. ratificare la Convenzione C-188;
2. elaborare il documento uniforme - previsto dall'articolo 41 della Convenzione - di cui devono essere dotati i pescherecci che rimangano più di tre giorni in mare e che attestino il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro a bordo stabilite dalla Convenzione medesima;
3. sviluppare una strategia armonizzata in materia di controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci soggetti alla Convenzione.

Le parti sociali hanno inoltre chiesto, congiuntamente ed in maniera espressa, che l'Accordo fosse attuato per mezzo di una direttiva del Consiglio.

Con specifico riferimento alle condizioni del lavoro nel settore della pesca, l'accordo riprende l'impostazione della citata Convenzione OIL C-188 del 2007, disciplinando preliminarmente (art. 5) la responsabilità generale dell'armatore del peschereccio (il quale deve "garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi" che derivano dall'accordo) e le responsabilità del comandante per la sicurezza dei pescatori a bordo, della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione. I pescatori, a loro volta, devono conformarsi agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.

L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è stabilita dall'articolo 6 in 16 anni, "a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno", ovvero in 18 anni per attività che possano "compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità" e per il lavoro notturno; l'autorità competente può autorizzare al lavoro a bordo i soggetti che abbiano almeno 15 anni, non siano più soggetti all'obbligo scolastico e seguano una formazione professionale nel settore della pesca.

Per il lavoro a bordo di un peschereccio si richiede un certificato medico, in corso di validità, che attesti l'idoneità all'esercizio delle mansioni (articoli da 7 a 9).

Riguardo alle condizioni di servizio, l'articolo 10 stabilisce l'obbligo, per gli armatori, di garantire che i pescherecci siano provvisti di equipaggio sufficiente e adeguato, sotto il profilo della sicurezza per la navigazione, e che il comando sia affidato a persona competente. Le ore di lavoro e di riposo sono oggetto dell'articolo 11.

Viene stabilito l'obbligo di predisporre un "ruolo dell'equipaggio" (articolo 12).

Gli articoli da 13 a 18 concernono il contratto di lavoro, uno schema riassuntivo del quale è pubblicato nell'Allegato I. La disciplina dettagliata delle informazioni minime da inserire nel contratto, delle procedure per garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di esaminarne le condizioni e di chiedere assistenza in merito (prima della firma), della tenuta dei registri dell'attività lavorativa e dei mezzi di risoluzione delle controversie è demandata allo Stato membro.

L'articolo 19 disciplina il diritto al rimpatrio del pescatore da un porto straniero, in casi specifici di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 20 reca alcune disposizioni sulle agenzie per il lavoro.

Gli articoli da 21 a 36 concernono gli aspetti relativi alla salute e sicurezza (alimentazione e alloggio, tutela della salute e cure mediche, sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni). Tra tali norme si segnalano il diritto di ricevere prestazioni di tutela della salute e cure mediche anche a bordo (articolo 26), a titolo gratuito "nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro" (articolo 29). L'Allegato II dell'accordo contiene dettagli sugli alloggi a bordo dei pescherecci.

L'art. 37 prevede che le parti firmatarie dell'accordo possano richiederne il riesame in caso di modifica delle disposizioni della citata Convenzione C-188 (par. 1) o della normativa europea rilevante (par. 2).

Per una panoramica complessiva sulla normativa interna e comunitaria, si rinvia alla tavola di confronto di cui alla relazione illustrativa consultabile al seguente link:

https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0154_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto in esame è accompagnato dalla Relazione illustrativa (contenente una Tavola di concordanza tra normativa comunitaria e normativa nazionale) e dalla Relazione tecnica.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/159.

Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 2020. Il termine per il recepimento della direttiva in commento era fissato al 15 novembre 2019.

Tuttavia, per la direttiva in commento trova applicazione il meccanismo di scorrimento dei termini previsto, in via generale, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'[articolo 31, della L. 234/2012](#). Ai sensi del comma 1, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, quindi, nel caso di specie, entro il 15 luglio 2019 (essendo il termine di recepimento della direttiva in esame fissato al 15 novembre 2019). Poiché il termine così determinato del 15 luglio 2019 era già scaduto alla data di entrata in vigore della richiamata legge di delegazione europea 117/2019 (ossia il 2 novembre 2019), il Governo, sempre ai sensi del comma 1, è chiamato ad adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia, nel caso di specie, entro il 2 febbraio 2020).



Inoltre, ai sensi del comma 3, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega così determinati o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Poiché, nel caso concreto, il termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato per l'11 marzo) scade successivamente al suddetto termine del 2 febbraio 2020, la scadenza dei termini di delega determinati ai sensi del comma 1 è prorogata, come previsto dal comma 3, di tre mesi decorrenti dal 2 febbraio 2020 (vale a dire, nel caso di specie, fino al 2 maggio 2020).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-regioni "tutela e sicurezza del lavoro".

Senato: Dossier n. 205
Camera: Atti del Governo n. 154
7 febbraio 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
LA0158